

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5586

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALLANTI, MINOZZI, RONZANI, ALINOVİ, GHEZZI, LODI
FAUSTINI, LUCENTI, MIGLIASSO, MINUCCI, PELLEGATTI,
PICCHETTI, REBECCHI, SAMÀ, SANFILIPPO, PRANDINI**

Presentata il 4 aprile 1991

Pensionamento anticipato degli artigiani in caso di crisi settoriale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi che sta interessando numerosi ed importanti settori del nostro sistema produttivo tende a colpire, in particolare, quelle aziende a dimensione artigianale che si trovano in una situazione di emergenza sia per le difficoltà che incontrano i processi di riorganizzazione e ristrutturazione industriale sia per l'esigenza di una effettiva diversificazione e riqualificazione del prodotto.

Nel nostro Paese ci troviamo di fronte ad intere aree e comprensori colpiti da fenomeni di crisi settoriale, che stanno comportando drastiche riduzioni del livello occupazionale, con gravi ripercussioni sulla struttura economica e sulla realtà sociale di determinate zone. Il problema è, in generale, ulteriormente aggravato dall'arretratezza tecnologica ancora oggi presente tra le aziende artigiane e

dalla loro diretta subordinazione e dipendenza con la società od impresa committente.

Con questa proposta di legge intendiamo pertanto rivolgerci a quella azienda artigiana a conduzione familiare che risulta di fatto essere non solo il modello di impresa maggiormente colpito, ma anche quello di gran lunga più diffuso nelle aree caratterizzate da una pressoché esclusiva presenza di monoprodotto. Per fare un esempio significativo di questo fenomeno basti citare come nella sola area pratese, colpita dalla crisi del tessile, le aziende artigiane, che erano 7736 nel 1986, sono scese nel corso del 1990 a 5966. La chiusura di 1770 aziende, quasi tutte a conduzione familiare e costituite dal titolare e da un coadiuvante, ha determinato la perdita di 5.000 posti di lavoro, con effetti devastanti sulla

realtà occupazionale e sull'equilibrio sociale della zona pratese.

Da una valutazione complessiva del fenomeno e dei caratteri della microimpresa artigianale destinataria del provvedimento, emerge con urgenza la necessità di istituire una forma particolare di pensionamento anticipato degli artigiani coinvolti in quelle crisi settoriali per la cui gravità sia stata disposta delibera dal CIPI ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che stabilisce i settori per i quali è essenziale operare processi di riconversione e ristrutturazione.

Le ripercussioni sul piano sia sociale sia economico di queste crisi settoriali sono rese particolarmente gravi dal fatto che esse si verificano in zone quasi del tutto dipendenti dal tipo di attività produttiva entrata in crisi.

Le conseguenze sono quindi immediate e spesso gravi sia per quanto attiene all'impatto occupazionale sia per ciò che riguarda l'indotto e le attività collegate.

Disegnare, pertanto, un intervento legislativo di questa natura risulta essere l'unico modo per frenare l'emergenza prodotta dalle crisi di area e per gettare, nel contempo, le fondamenta di quella riorganizzazione del processo produttivo quanto mai necessaria per ricreare le condizioni di un nuovo sviluppo economico nelle zone colpite da crisi settoriali.

La definizione di una forma di prepensionamento è inoltre facilitata, anche dal punto di vista concettuale, dalla particolare tipologia della prestazione di lavoro dei soggetti interessati. Il vincolo fattuale con l'impresa committente e la stessa organizzazione del lavoro rendono infatti questi artigiani « conto-terzisti » e titolari di aziende a conduzione familiare senz'altro più simili a dei lavoratori a domicilio che a lavoratori autonomi, in confronto ai quali difettano proprio di un insufficiente grado di « autonomia », sia gestionale sia produttiva, rispetto al committente.

Al di là dell'analisi strutturale del rapporto di lavoro, è opportuno considerare come i provvedimenti di politica industriale e di intervento sul mercato del lavoro si debbano oggi rivolgere non più solo alla grande impresa, ma anche al decentramento e all'area-sistema composta da miriadi di microimprese la cui rilevanza sia occupazionale sia economica il più delle volte non si può certo dire inferiore.

Con questa proposta, presentata dal gruppo parlamentare comunista-PDS, viene quindi consentito, nel caso in cui sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il pensionamento anticipato di vecchiaia ai titolari di imprese artigiane senza dipendenti da almeno sei mesi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e ai loro coadiuvanti, operanti nei settori e nelle aree interessate dalla delibera, che abbiano compiuto i sessant'anni, se uomini, e i cinquantacinque, se donne, e che possano far valere i requisiti minimi di contribuzione per vecchiaia.

Tale pensionamento anticipato avviene previa presentazione di apposita domanda all'INPS e a condizione che gli artigiani facenti domanda ed in possesso degli anzidetti requisiti cessino definitivamente l'attività e riconsegnino licenze e permessi alle autorità competenti, cancellandosi al tempo stesso dall'albo delle imprese artigiane.

Questa proposta si pone come obiettivo non la dismissione delle attività artigianali e la riduzione dell'occupazione nelle aree di crisi, bensì la predisposizione di uno strumento idoneo a quella riorganizzazione dell'attività produttiva che è fondamentale per la ripresa dello sviluppo sociale ed economico. Per questo motivo questa ipotesi normativa si rivolge esclusivamente alle imprese a conduzione familiare e senza dipendenti ed è volta a favorire necessariamente un progetto di intervento di portata più ampia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è consentito il pensionamento anticipato di vecchiaia ai titolari di imprese artigiane senza dipendenti da almeno sei mesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e loro coadiuvanti, operanti nei settori e nelle aree interessate dalla delibera, che abbiano compiuto i 60 anni, se uomini, e i 55 anni, se donne, e possano far valere i requisiti minimi di contribuzione per vecchiaia.

2. Il pensionamento spetta, previa presentazione di apposita domanda all'INPS, a condizione che gli artigiani di cui al comma 1 cessino definitivamente l'attività e riconsegnino licenze e permessi alle autorità competenti, cancellandosi contemporaneamente dall'albo delle imprese artigiane.

3. Gli oneri derivanti dall'anticipazione della pensione di cui alla presente legge sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.